# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA — —

N. 705

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LONDEI e FALOMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1994

Norme per la celebrazione del quinto centenario della morte di Giovanni Santi

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Ricorre quest'anno il quinto centenario della morte di Giovanni Santi. Più noto come padre di Raffaello, egli è nato (sobborgo Colbordolo), è vissuto ed ha operato in un periodo – il Quattrocento – ed in un luogo – Urbino ed il suo ducato – che tanto hanno dato alla storia artistica e letteraria, alla civiltà italiana tutta.

Giovanni Santi non solo è pittore in proprio, è altresì letterato e «cartolario», consigliere alla corte di Federico da Montefeltro, progettista della vita interna e di relazione del Ducato.

L'attività pittorica di Giovanni Santi, visibile nei più importanti musei d'Europa e d'Italia, è poi sparsa in tutto il territorio urbinate e roveresco: a Urbino (Galleria Nazionale delle Marche, Museo Albani, Casa Santi, Oratorio S. Croce), a Cagli (affreschi della Cappella Tiranni in San Domenico), a Gradara (Castello), a Fano (Corte Malatestiana e Santa Maria Nuova), a Frontino (Convento di Montefiorentino).

È una pittura, la sua, formatasi nella frequentazione di Paolo Uccello e di Piero della Francesca, dei pittori della corte feltresca – come Melozzo da Forlì, Giusto di Gand, Pedro Berruguete. Il talento, per così dire, personale, la sensibilità, lo studio con i suoi contemporanei (peraltro Santi si recò di certo a Venezia, a Firenze, a Mantova per il suo lavoro di «rappresentanza») fanno della sua opera una base importante per comprendere la cultura figurativa della

seconda metà del XV secolo e per capire il passaggio dalla cultura «cortese» ai modi pittorici toscani.

Sul versante letterario e teatrale Giovanni Santi lascia una «Cronica rimata», scritta in onore di Federico tra il 1482 ed il 1484, e le «Nozze di Guidubaldo» (1488): opere che vanno oltre il segno della letteratura di corte – peraltro usuale nel tempo – testimoniando modi e stili propri di un clima culturale, anche urbinate, che avrà nel «Cortegiano» di Baldesar Castiglione la più compiuta e fervida rappresentazione.

Scenografo, inoltre, di palazzo, Giovanni Santi contribuisce a fare della corte di Urbino l'ambiente ideale che non a caso il Bibbiena sceglierà per la «prima» della sua «Calandria».

Dunque, il quinto centenario della morte costituisce l'occasione per un approfondimento culturale della figura di Santi, in parte offuscata da Raffaello, ir parte lungamente non considerata per pregiudizi «classicisti» di quei critici poco attenti a figure non di spicco.

L'occasione può pertanto dare concretezza ad un convegno di studi, a pubblicazioni ormai introvabili sul Santi (di Pungileoni (1822), di Passavanti (1839), di Schmarsow (1887), di Holtzinger (1893): critici che avevano colto alcune caratteristiche del pittore urbinate già nel loro tempo), a restauri (il «san Sebastiano» di rara forma dell'oratorio di S. Croce di Urbino): un doveroso recupero culturale.

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Nella ricorrenza del quinto centenario della morte di Giovanni Santi, è autorizzata, per gli anni 1994, 1995 e 1996, una spesa complessiva di due miliardi di lire.

#### Art. 2.

- 1. La spesa di cui all'articolo 1, alla cui gestione provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali, con propri decreti, è destinata:
- a) al finanziamento di un convegno di studi sull'attività dell'artista;
- b) al finanziamento di pubblicazioni su Giovanni Santi;
- c) al recupero di opere dell'artista da privati ed enti pubblici;
  - d) al restauro di varie opere.

#### Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.